

Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2000/13/CE per quanto riguarda l'indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari ⁽¹⁾

(2002/C 331 E/35)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2002) 464 def. — 2001/0199(COD)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE il 3 settembre 2002)

(Le modifiche sono evidenziate mediante testo sottolineato/testo sbarrato)

RELAZIONE

A. Principi

1. Nel settembre 2001 la Commissione ha presentato la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2000/13/CE per quanto riguarda l'indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari COM(2001) 433 — 2001/0199(COD) in vista della sua adozione attraverso la procedura di codecisione prevista all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea.

L'11 giugno 2002 il Parlamento europeo ha adottato una serie di emendamenti in prima lettura. In tale occasione la Commissione ha indicato la propria posizione riguardo a ciascun emendamento, precisando quali emendamenti poteva accettare e quali dovevano essere respinti.

In seguito a ciò la Commissione ha definito la presente proposta modificata.

2. Le modifiche introducono nella proposta gli emendamenti accolti in toto dalla Commissione, nonché le nuove disposizioni derivanti da emendamenti dei quali era stato accettato il principio, ma non la formulazione.

B. Presentazione delle modifiche

1. *Emendamenti accolti in toto*

— Emendamento n. 2

Tale emendamento aggiunge le miscele di funghi alle altre miscele (di frutta o verdura) per le quali l'etichettatura può essere fatta senza rispettare obbligatoriamente la regola dell'ordine decrescente d'importanza ponderale e precisa che tale possibilità esiste solo per le miscele le cui proporzioni sono soggette a variazioni. Tali precisazioni sono utili e riducono i rischi d'incertezza per il fabbricante e per il consumatore.

La Commissione accoglie tale emendamento.

— Emendamento n. 6

Tale emendamento è volto principalmente a sopprimere la deroga all'etichettatura prevista dalla proposta per gli ingredienti che compongono le preparazioni di sale e mostarde pari a meno del 5 % del prodotto finito.

La finalità di tale disposizione, contenuta nella proposta iniziale, era quella di evitare un eccessivo allungamento dell'elenco degli ingredienti.

L'emendamento rimuove tale vantaggio, ma riduce al tempo stesso la possibilità che ingredienti presenti nel prodotto non compaiano sull'etichetta, aumentando così il grado d'informazione del consumatore. L'emendamento apporta inoltre una precisazione redazionale.

La Commissione accoglie tale emendamento.

⁽¹⁾ GU C 332 E del 27.11.2001, pag. 257.

2. *Emendamenti dei quali si accoglie il principio, ma non la formulazione*

— Emendamento n. 7, seconda parte

Tale emendamento dà mandato all'Autorità europea per la sicurezza alimentare di stabilire i criteri per l'aggiornamento dell'allegato e di procedere alla loro revisione biennale.

In pratica, la modifica dell'allegato per il suo aggiornamento, che è effettivamente necessaria, deve essere apportata dal legislatore, previo parere dell'Agenzia sul piano scientifico.

La Commissione può pertanto accogliere il principio della revisione periodica dell'elenco allegato alla proposta.

— Emendamento n. 11

Tale emendamento richiede che la Commissione stabilisca degli orientamenti per l'interpretazione dell'allegato alla proposta.

La Commissione non può accettare tale emendamento nella sua forma attuale, ma giudica in effetti utile che una disposizione della direttiva preveda che, all'occorrenza, possano essere apportate precisazioni tecniche all'elenco degli ingredienti allergeni.

C. **Emendamenti respinti**

— Emendamento n. 13

Tale emendamento sopprime, per l'etichettatura degli ingredienti utilizzati in scarsa quantità (meno del 5 % del prodotto finito), la possibilità di non rispettare rigorosamente l'ordine decrescente d'importanza ponderale durante l'enumerazione nell'elenco degli ingredienti.

Tale misura di flessibilità nella presentazione dell'etichettatura è, tuttavia, tecnicamente giustificata, tenuto conto dell'obbligo di indicare tutti gli ingredienti, compresi quelli utilizzati in quantità infinitesimale.

Tale emendamento non è pertanto accettabile.

— Emendamento n. 14

Tale emendamento sopprime la possibilità di non ripetere un ingrediente utilizzato più volte nella preparazione di un prodotto alimentare, sia come ingrediente semplice che come componente di un ingrediente composto.

La soppressione di tale misura di flessibilità non è pertanto accettabile.

— Emendamento n. 5

Tale emendamento sopprime la possibilità di non indicare la composizione di ingredienti composti utilizzati in quantità scarsa (meno del 5 % del prodotto finito) quando la composizione in questione è oggetto di una legislazione comunitaria in vigore, che riporta la composizione corrispondente nella denominazione di vendita. I prodotti potenzialmente interessati da tale deroga sono le ciocolate, i succhi di frutta, le confetture, le gelatine, le marmellate e le puree di marroni.

Tale deroga non si applica agli additivi, né agli allergeni.

Essa è volta ad evitare di appesantire inutilmente gli elenchi di ingredienti, pur garantendo la coerenza con gli obiettivi della proposta.

Tale emendamento non è pertanto accettabile.

— Emendamento n. 7, prima parte

L'emendamento esenta gli ausiliari tecnologici derivati da ingredienti allergeni dall'obbligo dell'indicazione sull'etichettatura con la motivazione che tali sostanze sono eliminate nel corso del processo di fabbricazione.

È tuttavia vero che nei prodotti finiti possono essere presenti residui e che le reazioni allergiche possono manifestarsi anche in presenza di semplici residui o tracce di allergeni.

Tale parte dell'emendamento n. 7 non è pertanto accettabile.

— Emendamenti n. 8, 9 e 10

Tali emendamenti sono volti ad aggiungere degli ingredienti all'elenco in allegato.

L'elenco proposto dalla Commissione, tuttavia, è basato sulle informazioni scientifiche disponibili e dovrà essere eventualmente completato, in seguito, esclusivamente sulla base di criteri scientifici obiettivi.

La Commissione, in tale prospettiva di un ulteriore aggiornamento dell'elenco, ha incaricato il Comitato scientifico dell'alimentazione umana ed ha previsto una procedura rapida di modifica dell'elenco (comitologia). Essa porrà inoltre la questione della necessità dell'aggiunta di tali ingredienti all'elenco.

Tali emendamenti non sono pertanto accettabili.

A norma dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE, la Commissione modifica la sua proposta nei termini esposti in precedenza.

Le modifiche apportate alla proposta iniziale della Commissione sono messe in evidenza nel modo seguente: i passaggi soppressi appaiono «barrati» nel testo, mentre i passaggi nuovi o modificati sono in carattere «grassetto» e «sottolineato».

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

- (1) Per conseguire un elevato livello di tutela della salute dei consumatori e garantire il loro diritto ad essere informati è necessario garantire, per quanto riguarda i prodotti alimentari, un'informazione adeguata dei consumatori, in particolare indicando tutti gli ingredienti sulle etichette.
- (2) Conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000 relativa al ravvicinamento delle legislazioni nazionali degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità ⁽¹⁾, alcune sostanze possono non figurare nell'elenco degli ingredienti.

(3) Taluni ingredienti che rientrano nella composizione dei prodotti alimentari sono all'origine di allergie o intolleranze nei consumatori nella Comunità, e alcune di queste allergie o intolleranze rappresentano un pericolo per la salute delle persone che ne soffrono.

(4) Il comitato scientifico dell'alimentazione umana ha dichiarato che l'incidenza delle allergie alimentari è tale che esse condizionano la vita di numerose persone, provocando loro malattie talvolta benigne, ma in alcuni casi anche mortali.

(5) Il comitato scientifico dell'alimentazione umana riconosce che, tra gli allergeni alimentari più diffusi, si trovano il latte vaccino, la frutta, le leguminose (in particolare le arachidi e la soia), le uova, i crostacei, le noci, i pesci, gli ortaggi (sedano e altri alimenti della famiglia delle Ombrellifere), il grano e altri cereali; esso ritiene anche che gli additivi alimentari possano essere all'origine di reazioni indesiderate e che spesso sia difficile evitarli, dal momento che non tutti sono indicati sulle etichette dei prodotti.

(6) Gli allergeni alimentari più diffusi intervengono nella composizione di una grande varietà di alimenti preparati.

(7) Sebbene l'etichetta, che si rivolge all'insieme dei consumatori, non debba essere considerata uno strumento d'informazione unico e sostitutivo del ruolo dei medici, è opportuno aiutare per quanto possibile i consumatori che soffrono di allergie o intolleranze, fornendo loro un'informazione più completa sulla composizione dei prodotti.

⁽¹⁾ GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29. Direttiva modificata dalla direttiva 2001/101/CE della Commissione (GU L 310 del 28.11.2001, pag. 19).

- (8) L'elenco delle sostanze allergeniche comprende gli alimenti e gli ingredienti riconosciuti capaci di provocare un'ipersensibilità e che potrebbero beneficiare di una deroga prevista dalla direttiva 2000/13/CE. Per poter seguire l'evoluzione delle conoscenze scientifiche nel settore è importante poter aggiornare rapidamente il suddetto elenco in caso di necessità. Detti aggiornamenti devono aver luogo sotto forma di misure d'applicazione di natura tecnica, la cui adozione deve essere di competenza della Commissione, in modo da semplificare e accelerare la procedura.
- (9) Per informare meglio tutti i consumatori e tutelare la salute di alcune fasce, è opportuno rendere obbligatoria l'inclusione nell'elenco di tutti gli ingredienti presenti in un determinato alimento e, per le sostanze riconosciute come allergeniche, la loro indicazione sotto il nome specifico in tutti i casi, comprese le bevande alcoliche, senza possibilità di utilizzare il nome della categoria di appartenenza o, per quanto riguarda gli additivi, senza esenzione dall'obbligo d'inserimento nell'elenco degli ingredienti.
- (10) Al fine di prevenire il rischio di etichettature troppo complesse e poco leggibili, è opportuno prevedere modalità che consentano di evitare un eccessivo allungarsi dell'elenco degli ingredienti, fatto salvo il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati. È inoltre necessario, per tenere conto dei vincoli tecnici connessi alla fabbricazione dei prodotti alimentari, autorizzare una maggiore flessibilità per quanto riguarda l'etichettatura degli ingredienti utilizzati in scarsa quantità.
- (11) Occorre modificare di conseguenza la direttiva 2000/13/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2000/13/CE è così modificata:

1) L'articolo 6 è così modificato:

a) È inserito il seguente paragrafo 3 bis:

«3 bis. Fatte salve le norme da adottare in applicazione del paragrafo 3, la presenza di uno o più ingredienti elencati all'allegato III bis in una delle bevande di cui al paragrafo 3 deve essere menzionata, a meno che l'ingrediente in oggetto non sia indicato sotto il suo nome specifico nella denominazione di vendita della bevanda. L'indicazione prevede il termine "contiene" seguito dal nome degli ingredienti interessati.

Ove necessario possono essere adottate modalità di applicazione del primo comma secondo le seguenti procedure:

a) per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio (*), secondo la procedura di cui all'articolo 75 del medesimo;

b) per i prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio (**), secondo la procedura di cui all'articolo 13 del medesimo;

c) per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (***), secondo la procedura di cui all'articolo 14 del medesimo;

d) per gli altri prodotti, secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2 della presente direttiva.

(*) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

(**) GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1.

(***) GU L 160 del 12.6.1989, pag. 1.»

b) Il paragrafo 5, secondo comma, è così modificato:

i) Il quarto trattino è sostituito dal seguente:

«— quando tipi diversi di frutta, ~~o~~ verdura o di funghi, nessuno dei quali predomina nel peso in modo significativo, e che sono miscelati in proporzioni soggette a variazioni, sono utilizzati, mescolati, come ingredienti di un prodotto alimentare, questi possono essere raggruppati nell'elenco degli ingredienti sotto la denominazione comune di "frutta", ~~o~~ "verdura" o "funghi" seguita da una dicitura del tipo "in proporzione variabile", immediatamente seguita dall'enumerazione dei tipi di frutta, ~~o~~ verdura o funghi presenti e di una menzione del tipo "in proporzione variabile"; in tal caso, il miscuglio è indicato nell'elenco degli ingredienti, conformemente al primo comma, in funzione del peso dell'insieme dei frutti, ~~o~~ della verdura o dei funghi presenti;

ii) sono aggiunti il sesto e settimo trattino seguenti:

«— gli ingredienti presenti per meno del 5 % nel prodotto finito possono essere elencati in un ordine differente dopo gli altri ingredienti,

— quando ingredienti analoghi e sostituibili tra loro sono passibili di essere utilizzati nella fabbricazione o preparazione di un prodotto alimentare senza alterarne la composizione, è possibile, purché costituiscano meno del 5 % del prodotto finito, indicarli nell'elenco degli ingredienti con l'ausilio della menzione "contiene ... e/o ...", qualora almeno uno su al massimo due ingredienti sia presente nel prodotto finito, o della menzione "contiene almeno uno dei seguenti ingredienti: ..., ..., ..." qualora almeno uno su al massimo tre ingredienti sia presente nel prodotto finito.»

c) Il paragrafo 8 è così modificato:

i) Al primo comma è aggiunta la frase seguente:

«Tuttavia, se alcuni ingredienti dell'ingrediente composto figurano già in quanto ingredienti semplici nell'elenco degli ingredienti, non è obbligatorio ripetere il nome a condizione che una nota illustrativa, situata in prossimità dell'elenco degli ingredienti, informi chiaramente l'acquirente della loro presenza nel prodotto alimentare in qualità di ingredienti semplici e di ingredienti dell'ingrediente composto».

ii) Il secondo comma è sostituito dal seguente:

«L'enumerazione prevista al primo comma non è obbligatoria nei casi seguenti:

a) quando la composizione dell'ingrediente composto è specificata secondo la normativa comunitaria in vigore, purché l'ingrediente composto rappresenti meno del 5 % del prodotto finito; detta disposizione non si applica agli additivi, salvo il disposto del paragrafo 4, lettera c);

b) per gli ingredienti composti che consistono in miscele di spezie e/o di piante aromatiche che rappresentano meno del 2 % del prodotto finito ~~in ingredienti di seguito elencati~~, ad eccezione degli additivi salvo il disposto del paragrafo 4, lettera c);

~~i) preparazioni di salse e mostarde pari a meno del 5 % del prodotto finito,~~

~~ii) miscele di spezie e/o piante aromatiche pari a meno del 2 % del prodotto finito;~~

c) quando l'ingrediente composto è un prodotto per il quale la normativa comunitaria non rende obbligatorio indicare l'elenco degli ingredienti».

d) È ~~aggiunto il seguente~~ paragrafo ~~10 e 11~~:

«10. Le disposizioni del paragrafo 4, lettera c), punti ii) e iii), del paragrafo 6, secondo comma, primo trattino e del paragrafo 8, secondo comma, non si applicano agli ingredienti elencati all'allegato III bis.

11. L'elenco che compare all'allegato III bis è sottoposto a riesame e, se necessario, aggiornato ogni due anni, e per la prima volta al termine di un periodo di due anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva,

sulla base delle conoscenze scientifiche più recenti in materia.

A tal fine l'allegato III bis può essere modificato, in ottemperanza alla procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2, previo parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare reso sulla base dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

All'occorrenza, l'elenco che compare all'allegato III bis può essere oggetto di precisazioni tecniche relative alla sua interpretazione, ~~L'allegato III bis può essere modificata~~ in ottemperanza alla procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2».

2) All'allegato I, sono soppresse le denominazioni «frutta candita» e «ortaggi», nonché le relative definizioni.

3) È inserito l'allegato III bis il cui testo figura all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano entro il 31 dicembre 2003 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per:

— ammettere il commercio dei prodotti conformi alla presente direttiva a decorrere dal 1 gennaio 2004,

— vietare i prodotti non conformi alla presente direttiva a decorrere dal 1 gennaio 2005, mentre i prodotti immessi nel mercato o etichettati prima di tale data e non conformi alla presente direttiva possono essere venduti fino ad esaurimento delle scorte.

Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano dette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del suddetto riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

⁽¹⁾ GU L 31 del 1.2.2002, pag. 1.

ALLEGATO

«ALLEGATO III bis

INGREDIENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFI 3 bis e 10

Cereali contenenti glutine e prodotti a base di cereali contenenti glutine

Crostacei e prodotti a base di crostacei

Uova e prodotti a base di uova

Pesci e prodotti a base di pesce

Arachidi e prodotti a base di arachidi

Soia e prodotti a base di soia

Latte e prodotti del latte (compreso il lattosio)

Frutta con guscio e prodotti derivati

Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo

Solfito in concentrazioni pari ad almeno 10 mg/kg».
